

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

N. 506/AV4 DEL 17/07/2013

**Oggetto: "REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEI DIPARTIMENTI" E "REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI
ELETTIVI DEI COMITATI DI DIPARTIMENTO" APPROVAZIONE TESTI COORDINATI.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di approvare il testo coordinato del "Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento dei Dipartimenti" risultante dagli atti n. 910/2002, 524/2003, 678/2003 e n. 353/2011 ed allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (All. 1);
2. Di approvare, altresì, il testo coordinato del "Regolamento per la designazione dei componenti elettivi dei comitati di Dipartimento" risultante dagli atti n. 209/2002 e n. 353/2011 ed allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (All. 2);
3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;

**Il Direttore Area Vasta n. 4
Dott. Gianni Genga**

La presente determina consta di n. 12 pagine di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE)

Normativa di riferimento

- Atto Aziendale ASUR (art. 5 L. 13/03)
- DCRM 132 del 06/07/2004

In base agli atti nn. 910/2002, 524/2003, 678/2003 e n. 353/2011 è stato formulato il testo coordinato del "Regolamento Generale di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti" mentre con delibere n. 209/2002 e n. 353/2011 è stato formulato il testo coordinato il testo del "Regolamento per la designazione dei componenti elettivi dei comitati di Dipartimento".

Con e-mail del 12/11/2012 i suddetti regolamenti sono stati inoltrati alle OO.SS. aziendali per quanto di competenza.

Allo stato risulta necessario formalizzare l'avvenuta predisposizione del testo coordinato dei suddetti regolamenti al fine di provvedere, quanto prima, alle necessarie operazioni per il rinnovo dei dipartimenti.

Stante quanto sopra si propone, al Direttore di Area, il seguente schema di determina:

1. Di approvare il testo coordinato del "Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento dei Dipartimenti" risultante dagli atti n. 910/2002, 524/2003, 678/2003 e n. 353/2011 ed allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (All. 1);
2. Di approvare, altresì, il testo coordinato del "Regolamento per la designazione dei componenti elettivi dei comitati di Dipartimento" risultante dagli atti n. 209/2002 e n. 353/2011 ed allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (All. 2);
3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Annamaria Quinzi

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane

Dott.ssa Oriana Andrenacci

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'azienda.

Il Direttore U.O.C. Bilancio

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Allegato 1)

REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI

(testo coordinato risultante dalle delibere n. 910 del 30/08/2002, n. 524 del 13/05/2003, n. 678 del 27/05/2003 e n. 353 del 13/05/2011)

ART. 1

Il contenuto

Il presente regolamento rappresenta il riferimento cui dovranno attenersi gli eventuali regolamenti dei singoli Dipartimenti.

ART. 2

La definizione del Dipartimento

Il Dipartimento è lo strumento organizzativo dell'ASUR Area Vasta n. 4 con il quale si realizza l'obiettivo di integrare funzioni tra loro affini o complementari anche se afferenti a contesti organizzativi diversi.

Il Dipartimento favorisce la gestione comune delle risorse umane, degli spazi, delle risorse tecnico-strumentali ed economiche assegnate; nel caso in cui le UU.OO. si integrano funzionalmente nella medesima struttura il Dipartimento è di natura strutturale/gestionale.

Il Dipartimento favorisce l'aggregazione funzionale delle attività delle singole UU.OO. presenti anche in strutture diverse, in tal caso il Dipartimento è di natura funzionale.

ART. 3

La finalità del Dipartimento

Le finalità generali a cui devono attenersi i Dipartimenti sono:

- Il coordinamento e lo sviluppo delle attività di prevenzione, cliniche, di ricerca, formazione e verifica di qualità delle prestazioni;
- Il miglioramento del livello di umanizzazione dell'assistenza;
- La gestione comune degli spazi, delle attrezzature e del personale.

L'assistenza al paziente dovrà sviluppare modelli di intervento che prevedano l'approccio globale, coordinando le specifiche prestazioni sia di natura preventiva, sia diagnostico terapeutica, sia riabilitativa.

L'assistenza al paziente deve essere orientata ad un continuum assistenziale dall'intervento del medico generale o dal pediatra di base a quello ospedaliero e successivamente all'intervento domiciliare attraverso l'organizzazione di dimissioni protette.

Lo sviluppo delle attività cliniche non può prescindere dagli indirizzi nazionali, regionali e aziendali e deve essere orientata affinché le risorse disponibili siano orientate verso prestazioni la cui efficacia è riconosciuta in base all'evidenza scientifica e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio.

La ricerca e la formazione, indirizzate entrambe al perseguimento degli obiettivi aziendali, devono poter sviluppare esperienze integrate per promuovere un livello professionale più elevato.

Il sistema di autovalutazione deve permeare le attività dipartimentali per sviluppare un maggiore livello qualitativo.

Il miglioramento del livello di umanizzazione dell'assistenza deve produrre un ripensamento profondo del rapporto tra la struttura e il paziente tale da concentrare l'attenzione, anche organizzativa, sui bisogni della persona piuttosto che sulle necessità della struttura.

La gestione comune delle risorse deve essere impostata come miglioramento dello standard assistenziale fornito che produce conseguentemente anche un ottimale utilizzo della risorsa con maggiori economie generali.

Le risorse tecnologiche devono essere orientate ad un loro ottimale utilizzo, riducendo le duplicazioni diseconomiche.

Le attività devono svilupparsi differenziandosi e specializzandosi.

ART. 4

Le tipologie dei Dipartimenti

I Dipartimenti, sanitari e/o amministrativi, possono integrare funzioni e attività di

- UU.OO. solo ospedaliere (Dipartimenti ospedalieri),
- UU.OO. solo territoriali (Dipartimenti territoriali),
- UU.OO. ospedaliere e territoriali (Dipartimenti ospedale – territorio).

In particolare i Dipartimenti ospedale-territorio raccordano l'attività dell'ospedale con quella del territorio garantendo al paziente la continuità assistenziale.

Il Dipartimento ospedale-territorio esercita il coordinamento tra le attività ospedaliere e territoriali sviluppando azioni di integrazione con i distretti e i medici e pediatri di base.

ART. 5

I criteri di individuazione dei Dipartimenti

I criteri di individuazione sono dipendenti dagli obiettivi dell'Azienda, dalla realtà delle unità operative, dal grado di interdipendenza tecnica tra le UU.OO. e sono stabiliti dalla Direzione di Area Vasta.

In linea di indirizzo i criteri di individuazione ai quali attenersi sono i seguenti:

- appartenenza alla stessa Area Funzionale Omogenea;
- clinico con cause e meccanismi particolari (Dipartimento salute mentale);
- stadio della malattia (Dipartimento di lungo-degenza/riabilitazione);
- caratteristica dell'intervento (Dipartimento di Prevenzione);
- area di intervento (Dipartimento territoriale).

ART. 6

Le costituenti organizzative del Dipartimento

Il Dipartimento è costituito da unità operative omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono tra loro interdipendenti, pur conservando un'autonomia funzionale.

ART. 7

L'Unità Operativa (U.O.)

L'Unità Operativa rappresenta l'articolazione tecnica funzionale nella quale è organizzata l'attività dell'Area Vasta.

Le Unità Operative sono dirette da un Responsabile con piena autonomia nei propri interventi tecnico-professionali, in campo organizzativo/gestionale nel rispetto dei modelli e dei criteri stabiliti dal Comitato di Dipartimento.

Nel proprio specifico campo di intervento l'Unità Operativa deve tendere a coordinare e integrare la propria azione con quella delle altre Unità Operative.

ART. 8

Il Gruppo Operativo Interdipartimentale Permanente o Temporaneo (GOIP-GOIT)

Tra più Dipartimenti possono essere costituiti funzionalmente Gruppi Operativi Interdipartimentali Permanenti o Temporanei ovvero gruppi di lavoro che soddisfano esigenze di coordinamento e collegamento di Unità Operative o parti di esse afferenti a diversi dipartimenti in modo permanente o temporaneo.

Il Gruppo Operativo Interdipartimentale Permanente o Temporaneo è coordinato da un appartenente ad una Unità Operativa di uno dei Dipartimenti interessati.

I componenti e il coordinatore del GOIP-GOIT sono proposti dai Direttori di Dipartimento, sentiti i rispettivi Comitati di Dipartimento, e nominato dal Direttore di Area.

ART. 9

I livelli decisionali del Dipartimento

I livelli decisionali del Dipartimento sono rappresentati dal Comitato di Dipartimento, dal Direttore del Dipartimento, dalla conferenza del Dipartimento.

Le decisioni del Dipartimento riguardano la sfera della organizzazione e della gestione e non attengono alla sfera clinica.

I singoli sanitari delle UU.OO. che compongono il Dipartimento mantengono la loro autonomia e responsabilità professionale in ordine alle specifiche competenze.

ART. 10

Il Comitato di Dipartimento

Il Comitato di Dipartimento assume decisioni, in relazione alle direttive della Direzione di Area, sui seguenti argomenti:

- a) gestione in comune del personale non medico;
- b) utilizzo in comune di spazi e attrezzature;
- c) sperimentazione e adozione di modalità organizzative per migliorare l'efficienza e l'integrazione delle attività delle strutture del dipartimento per raggiungere il migliore servizio al costo più contenuto;
- d) coordinamento e sviluppo delle attività preventive, cliniche, di ricerca, formazione, aggiornamento, riqualificazione, studio e verifica della qualità delle prestazioni;
- e) miglioramento del livello di umanizzazione dell'assistenza erogata all'interno delle strutture di Dipartimento;
- f) coordinamento con le attività ospedaliere (o extra-ospedaliere) connesse alle funzioni del dipartimento;
- g) gestione delle risorse finanziarie assegnate al dipartimento.

Le decisioni sono assunte a maggioranza ed in caso, di parità prevale il voto del Direttore del Dipartimento.

Il Comitato di Dipartimento ad eccezione di quello del DSM risulta composto da:

- i Direttori di tutte le Unità Operative complesse ed i Responsabili delle eventuali Unità Operative semplici a valenza dipartimentale e/o distrettuale appartenenti al dipartimento;
- da una rappresentanza dei dirigenti sanitari/amministrativi eletti (secondo il regolamento di organizzazione dell'Azienda) rif. Regolamento dei Dipartimenti;
- un rappresentante o due nel caso di Dipartimenti costituiti da 5 o più Unità Operative del personale tecnico e sanitario non medico, compreso il personale della riabilitazione, o amministrativo eletto tra gli stessi.

Il termine U.O. va inteso nel senso di U.O.C. e U.O.S. a valenza dipartimentale e/o distrettuale; nel caso in cui il numero totale di U.O.C. e U.O.S. a valenza dipartimentale del Dipartimento sia pari a due il numero

effettivo dei rappresentanti eletti sarà comunque pari a due, di cui uno della Dirigenza e uno del Comparto. In relazione alla rappresentanza del Comparto, nel caso di Dipartimenti costituiti da cinque o più Unità Operative risulteranno eletti i primi due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, il primo con un pieno diritto di voto nell'ambito delle decisioni del Comitato di Dipartimento, il secondo con facoltà di voto consultivo.

Il numero totale dei rappresentanti eletti è pari al numero dei componenti di diritto meno uno.

Il Comitato di Dipartimento del DSM ha la seguente specifica composizione prevista dalla DCRM 132/2004:

- Responsabili UO semplici e complesse del Dipartimento
- Due rappresentanti del personale sanitario, di cui uno medico e uno psicologo;
- Due rappresentanti del personale non medico di cui uno infermiere.

I Componenti del Comitato di Dipartimento durano in carica due anni.

Al Comitato del Dipartimento Sanitario vengono, di norma, invitati a partecipare:

- la caposala (o la coordinatrice ostetriche o il capo-tecnico) del Dipartimento;
- un rappresentante dei medici di medicina generale o dei pediatri individuato dal Comitato Aziendale per la medicina generale o da quello per la pediatria.

Possono essere invitati altri soggetti in relazione alla specificità dell'argomento trattato.

Le riunioni del Comitato di Dipartimento saranno indette dal Direttore che comunicherà per iscritto con almeno 5 gg. di anticipo, l'ordine del giorno che sarà inviato anche alla Direzione di Area Vasta, di cui dovranno essere trasmesse le copie dei verbali.

ART. 11

Il Direttore di Dipartimento

Il Direttore del Dipartimento è un Dirigente Responsabile di una delle Unità Operative complesse del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento viene nominato dal Direttore di Area sulla base di una terna proposta dal Comitato di Dipartimento.

Il Direttore di Dipartimento rimane in carica due anni e la nomina può essere rinnovata, subordinatamente al rinnovo del Comitato di Dipartimento, e con le medesime procedure di nomina di cui al precedente comma.

Il Direttore di Dipartimento mantiene la responsabilità della propria unità operativa.

Le funzioni del Direttore di Dipartimento si esplicano:

- a) assicurando il funzionamento del Dipartimento attuando i modelli organizzativi stabiliti dal Comitato di Dipartimento;
- b) verificando i componenti e i risultati sulla base degli indirizzi generali dati dalla Direzione di Area;
- c) rappresentando il Dipartimento nei confronti della Direzione di Area e gli organismi esterni;
- d) gestendo le risorse date secondo le indicazioni del Comitato di Dipartimento;
- e) presiedendo il Comitato di Dipartimento;
- f) rispondendo dell'assetto organizzativo complessivo del Dipartimento;
- g) coordinando le attività programmate nei piani per conseguire gli obiettivi dipartimentali.

Il Direttore del Dipartimento dovrà salvaguardare l'autonomia dei Responsabili delle Unità Operative pur gestendo in comune tutte le risorse a disposizione.

In caso di assenza del Direttore di Dipartimento per periodi superiori a 180 giorni lo stesso decade e il Direttore di Area su proposta di una terna di nomi del Comitato di Dipartimento individua il Direttore del Dipartimento che, in tal caso, rimarrà in carica per la parte rimanente del biennio.

ART. 12

Rapporti del Dipartimento con la Direzione Aziendale di Area Vasta

La Direzione Aziendale di Area Vasta rappresenta il riferimento istituzionale del Dipartimento per la negoziazione e l'assegnazione del budget dipartimentale:

- la Direzione Aziendale di Area Vasta e il Direttore di Dipartimento negoziano la gestione delle attività dipartimentali;
- la Direzione Aziendale di Area Vasta e il Direttore del Dipartimento con i Responsabili delle UU.OO. negoziano la gestione delle attività delle specifiche UU.OO.

ART. 13

La Conferenza di Dipartimento

La Conferenza del Dipartimento ha una funzione consultiva.

Alle Conferenze di Dipartimento partecipa tutto il personale del Dipartimento.

La Conferenza del Dipartimento

- valuta lo stato di attuazione dei programmi di lavoro;
- individua i criteri di impostazione dei nuovi programmi. La Conferenza del Dipartimento è convocata dal Direttore di Dipartimento almeno una volta all'anno.

Le modalità di convocazione sono analoghe a quelle del Comitato di Dipartimento.

ART. 14

Le risorse del Dipartimento

Le risorse del Dipartimento sono rappresentate da:

- personale
- strutture edilizie – attrezzature
- risorse finanziarie

Le risorse vanno distinte in tre aree:

- a) risorse assistenziali proprie dell'U.O. appartenenti al Dipartimento che sono essenzialmente:
 - il personale medico e professionale laureato;
 - gli spazi occupati per le attività esclusive dell'U.O.;
 - le attrezzature esclusivamente utilizzate dall'U.O.;
- b) risorse assistenziali comuni del Dipartimento:
 - il personale infermieristico, tecnico, e altre figure professionali necessarie alla funzionalità della specifica tipologia del Dipartimento;
 - gli OTA, gli OSS;
 - gli spazi operativi, di degenza e di supporto;
 - le attrezzature utilizzate da più di una U.O.;
 - i programmi, i progetti, i piani del dipartimento;
 - le risorse economiche necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati.
- c) risorse generali di supporto necessarie al funzionamento del Dipartimento:
 - il personale amministrativo, dedicato alle attività gestionali;
 - il personale di supporto segretariale, con le relative dotazioni strumentali;

- gli spazi per la direzione ed il coordinamento del dipartimento, compresi gli organi di gestione del dipartimento stesso;
- il sistema informativo, informatico e telematico del dipartimento;
- i beni e servizi necessari al funzionamento del dipartimento.

Il Dipartimento rappresenta uno specifico Centro di responsabilità articolato in Centri di costo secondo quanto stabilito dalla Direzione di Area.

ART. 15

La gestione del personale infermieristico e Tecnico

In ogni Dipartimento Sanitario viene individuato un referente infermieristico o tecnico di Dipartimento che rappresenta una articolazione del Servizio Infermieristico, ne è il referente locale e dirige il personale del comparto assegnato al Dipartimento stesso.

Il referente infermieristico di Dipartimento, con i caposala delle singole UU.OO., si occupa di:

- assistenza infermieristica;
- attività domestico alberghiere;
- gestione e allocazione del personale infermieristico, degli OTA e degli ausiliari;
- verifica della qualità dell'assistenza infermieristica e delle attività domestico alberghiere.

Il referente del Dipartimento viene individuato tra i caposala delle singole UU.OO. dal Direttore di Area sentito il Direttore di Dipartimento su proposta del Responsabile del Servizio Infermieristico Aziendale.

La scelta del referente di Dipartimento deve corrispondere ai seguenti criteri:

- capacità di direzione infermieristica dimostrata,
- anzianità di gestione infermieristica,
- multiformità di esperienze professionali,
- curriculum formativo recente adeguato al ruolo di operatore coordinatore,
- buon inserimento tra il personale infermieristico,
- riconoscimento della propria autorevolezza,
- possesso del diploma di direzione infermieristica.

Nel caso in cui il giudizio del Direttore del Dipartimento e del Responsabile del Servizio Infermieristico non permetta di individuare alcuna figura di operatore coordinatore all'interno delle UU.OO. del Dipartimento si può optare per un operatore coordinatore esterno al Dipartimento; in tal caso dovrà essere acquisito il parere positivo del Dirigente dell'U.O. di appartenenza dell'operatore coordinatore scelto e il dipartimento cederà una unità di operatore coordinatore all'U.O. di provenienza dell'operatore coordinatore di Dipartimento.

L'operatore coordinatore del Dipartimento concorre al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento rapportandosi con il Direttore del Dipartimento e con il Responsabile del Servizio Infermieristico dell'Azienda.

Nel caso in cui l'operatore coordinatore non faccia parte della componente elettiva del Comitato di Dipartimento, senza diritto di voto.

Analogamente, per i dipartimenti in cui è predominante la presenza di personale tecnico-sanitario o ostetrico dovrà essere individuato un responsabile ("capotecnico di dipartimento", "coordinatore ostetrica di dipartimento") per la gestione di tale personale che afferrerà secondo lo schema precedentemente individuato per il personale infermieristico.

Gli attuali operatori coordinatori con incarico di posizione organizzativa dipartimentale svolgono le funzioni di referenti di dipartimento fino alla scadenza dell'attuale incarico ricoperto.

ART. 16

La gestione del personale tecnico

Le stesse funzioni individuate per l'operatore coordinatore del Dipartimento sono svolte dal capotecnico nei Dipartimenti in cui tale figura sia prevalente.

ART. 17

L'attività amministrativa

La Direzione di Area provvede ad assegnare il personale amministrativo per svolgere le funzioni amministrative specifiche nei Dipartimenti e per collegare funzionalmente le attività dipartimentali alle attività amministrative centrali.

www.AlboPretorionline.it 1710713

Allegato 2)

REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI DEI COMITATI DI DIPARTIMENTO

(testo coordinato risultante dalle delibere n. 209 del 28/02/2002 e n. 353 13/05/2011)

ART. 1

Indizione delle Elezioni

All'approssimarsi della scadenza del periodo di validità del Comitato di Dipartimento, il Direttore di Area Vasta:

- indice le elezioni, per la designazione dei componenti elettivi, sia della dirigenza che del comparto, nella composizione prevista dai singoli regolamenti;
- emette all'uopo apposito avviso, disponendone la più ampia diffusione nell'ambito delle strutture operative del Dipartimento interessato, nonché la pubblicazione all'Albo dell'Azienda, da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- nomina il seggio elettorale, per lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali.

ART. 2

Seggio elettorale

Il seggio elettorale è composto da tre operatori dipendenti dell'Azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con funzioni rispettivamente di:

- n. 1 in qualità di Presidente del seggio;
- n. 1 in qualità di Componente;
- n. 1 con funzioni di Segretario.

Non possono essere designati come componenti del seggio operatori in servizio presso il Dipartimento interessato dalle elezioni.

ART. 3

Avviso interno

L'avviso, di cui al precedente art. 1, deve necessariamente indicare:

- la data di svolgimento delle elezioni;
- l'orario di apertura continuata del seggio (dalle ore ... alle ore ...). L'orario non potrà comunque essere inferiore ad otto ore;
- l'esatta ubicazione del seggio elettorale;

ART. 4

Elettorato attivo e passivo

Sono elettori ed eleggibili tutti gli operatori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se in prova, assegnati ed in servizio presso le strutture del Dipartimento interessato alla data di indizione delle elezioni.

Non sono elettori, né eleggibili:

1. I dirigenti cui è affidata, alla data medesima la responsabilità di ciascuna delle Strutture Complesse o delle Unità Operative Semplici a valenza dipartimentale e/o distrettuale che costituiscono il Dipartimento in quanto componenti di diritto del Comitato. Nel DSM, ai sensi della DCRM n. 132/2004, sono componenti di diritto del Comitato i Direttori delle UU.OO.CC. Complesse e i Responsabili delle UU.OO.SS. Semplici che fanno parte del Dipartimento.
2. Gli operatori che alla stessa data risultino collocati in aspettativa, con sospensione degli effetti giuridici ed economici dal rapporto di lavoro.

ART. 5 ***Elenco elettori***

Contestualmente alla indizione delle elezioni, il Direttore di Area Vasta richiede all'U.O. Gestione Personale distinti elenchi del personale del comparto e dei dirigenti in servizio presso il Dipartimento a quella data, da compilarsi tenendo conto delle disposizioni del precedente art. 4.

Gli elenchi datati e controfirmati, dovranno essere visionabili presso le varie strutture del Dipartimento, e dovranno poi essere esposti nella sede del seggio elettorale per tutto l'orario di apertura dello stesso.

ART. 6 ***Modalità di elezione***

Le elezioni si svolgeranno mediante votazione con scheda segreta, distintamente per le rispettive rappresentanze di cui all'art. 1.

Ciascun elettore potrà votare per un solo candidato dalla rispettiva rappresentanza.

ART. 7 ***Esito delle votazioni***

Risulteranno eletti i candidati che per ciascuna votazione avranno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore complessiva anzianità di servizio presso l'Area Vasta n. 4 di Fermo.

A parità di anzianità sarà eletto il candidato con maggiore età:

ART. 8 ***Operazioni elettorali***

Nel giorno fissato per le elezioni, i componenti del seggio elettorale:

- provvedono al proprio insediamento, verificando che siano stati regolarmente effettuati tutti gli adempimenti preliminari;
- mettono a disposizione dei votanti due distinte urne, una per la nomina dei rappresentati della dirigenza ed una per quelli del comparto;

- ammettono poi i votanti nella sede del seggio per l'esercizio del diritto di voto;
- durante l'orario di apertura del seggio un componente del medesimo dovrà essere sempre presente nella sala dove si svolgono le operazioni elettorali;
- dichiarano chiuse le votazioni all'ora stabilita dall'avviso e procedono immediatamente alle operazioni di scrutinio;

al termine di questo redigono apposito verbale che dovrà essere trasmesso al più presto alla Direzione di Area Vasta.

Ogni componente del seggio ha diritto di mettere a verbale ogni dichiarazione che ritenesse di fare, sottoscrivendola personalmente.

Art. 9 **Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione: Esso sostituisce integralmente ogni altra preesistente disposizioni per lo svolgimento delle elezioni per la nomina dei Comitati di Dipartimento.

www.AlboPretorionline.it 1710713